

## **CDR 7 “Affari regionali e autonomie”**

**MISSIONE 1** - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

**Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 24** - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma 24.5** – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

### ***1. Mission***

Il Centro di responsabilità 7 “Affari regionali e autonomie” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e della quale il Presidente si avvale per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, per la promozione delle iniziative necessarie per l’ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l’esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. In particolare, provvede agli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e commissari del Governo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale e il contenzioso Stato-Regioni; i rapporti inerenti all’attività delle Regioni all’estero; l’attuazione degli statuti delle Regioni e Province ad autonomia speciale; gli aspetti legati alla finanza locale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; la promozione e il coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia delle zone montane, delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale nonché delle isole minori; le questioni relative ai servizi pubblici locali, in raccordo con i Ministeri interessati; le politiche urbane, con particolare riferimento alle città metropolitane, in raccordo con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Cura, altresì, la realizzazione delle attività connesse all’attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell’articolo 118 della Costituzione, nonché il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”. Inoltre, assicura le funzioni di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e, nell’esercizio di tali funzioni, opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nell’ambito del

Centro opera, altresì, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 1, commi 799 e 800, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le esigenze della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), di cui al comma 792. A supporto della Cabina di Regia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023, è stato istituito, altresì, il Comitato tecnico-scientifico con funzioni istruttorie per la individuazione dei LEP relativi ai diritti civili e sociali (CLEP).

## **2. *Risorse assegnate***

Le somme complessivamente assegnate sono pari a euro 214.616.311,00 e sono destinate per euro 1.318.007,00 al funzionamento, per euro 208.998.304,00 agli interventi e per euro 4.300.000,00 alle spese in conto capitale.

### **2.1 *Funzionamento***

Le risorse assegnate di euro 1.318.007,00 sono destinate alle spese per il funzionamento della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni e Unificata (cap. 260), per il federalismo amministrativo, consulenze e strumenti di supporto info-comunicazione *on line* (cap. 435), per i Commissariati di Governo nelle Regioni a statuto speciale (cap. 439), per le missioni nazionali ed estere, ivi comprese quelle del Ministro (cap. 442), per studi, indagini e rilevazioni a supporto alle attività istituzionali, implementate a seguito e per effetto delle sopraggiunte attività di raccordo con le Regioni (cap. 456), alle spese di rappresentanza (cap. 459), per l'acquisto di giornali, riviste e periodici (cap. 460), ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni paritetiche, previste nelle Regioni a statuto speciale, ai sensi dalla legge n. 183 del 2002 (cap. 485), alle spese per le attività di supporto previste dall'articolo 33, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (cap. 491) e alle spese di funzionamento derivanti dalle attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (cap. 444).

### Indicatori di realizzazione finanziaria

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>				
<b>Cap.</b>	<b>Stanziamento 2025</b>	<b>Capacità d'impegno</b>	<b>Capacità di pagamento</b>	<b>Capacità di smaltimento residui</b>
		<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
260	36.795,00	85	85	100
435***	3.832,00	-	-	-
439	349.601,00	100	100	100
442	22.563,00	85	85	100
444*	500.000,00	-	-	-
456***	978,00	-	-	-
459*	1.318,00			
460***	4.190,00	-	-	-
485**	98.730,00	85	-	100
491	300.000,00	100	100	-
<b>tot.</b>	<b>1.318.007,00</b>			

\* La percentuale della capacità di impegno e pagamento dei capp. 444 e 459 non è stimabile perché dipende dalle valutazioni dell'Autorità politiche;

\*\* La percentuale della capacità di pagamento del cap. 485 non è stimabile perché dipende dal numero di riunioni svolte dalle Commissioni paritetiche (per liquidare i compensi necessitano minimo tre riunioni annue).

\*\*\* La percentuale delle capacità di impegno e pagamento dei capp. 435, 456 e 460 non è stimabile perché dipende da esigenze non preventivabili.

## 2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 208.998.304,00 e sono destinate:

a) “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane” (cap. 441)

- euro 196.571.611,00 alla promozione e realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché a misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome. Il Fondo è stato istituito dall'articolo 1, comma 593, della legge di bilancio 31 dicembre 2021, n. 234. La disposizione normativa demanda a un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie la ripartizione della quota del fondo destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, mentre le risorse destinate agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza Unificata;

b) “Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” (cap. 446)

- euro 9.500.000,00 al Fondo, istituito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, finalizzato alla valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le modalità di erogazione del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Entro il 30 settembre 2025, dopo l'adozione del DPCM recante le modalità per l'erogazione del Fondo, si prevede la pubblicazione del bando con le modalità di partecipazione e di erogazione delle risorse ai comuni interessati;

c) *“Spese per le funzioni trasferite ai sensi dell’art. 7, comma 19, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (ex E.I.M.)”* (cap. 451)

- euro 166.160,00, di cui euro 162.160,00 alle convenzioni da stipulare con gli enti e le istituzioni di ricerca, in particolare con quelli destinatari del personale ricercatore e tecnologo già dipendente dell’Ente Italiano Montagna (E.I.M.), nonché con le Università per lo svolgimento delle funzioni dell’E.I.M. trasferite al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, ora Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, ed euro 4.000,00 alla quota associativa all’*International Scientific Committee on Research in the Alps* (ISCAR); nel corso del 2025 è prevista la stipula di almeno una convenzione o accordo di collaborazione con Enti/istituzioni di ricerca/università per lo svolgimento delle le funzioni dell’E.I.M.;

d) *“Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche”* (cap. 484)

- euro 1.930.697,00 al finanziamento dei progetti relativi alla tutela delle minoranze linguistiche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”;

e) *“Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche”* (cap. 486)

- euro 829.836,00 al finanziamento dei progetti relativi alla tutela delle minoranze linguistiche, ai sensi dell’articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”. La citata legge n. 482/99 riconosce e ammette a tutela dodici minoranze linguistiche, definite storiche. In particolare, gli articoli 9 e 15 prevedono lo stanziamento, a cadenza annuale, di specifiche risorse mirate a promuovere l’uso parlato e scritto della lingua minoritaria. I finanziamenti vengono erogati alle amministrazioni pubbliche sul territorio in base a specifici bandi annuali conformi al Regolamento di attuazione della legge (d.P.R. 345/2001) e a un decreto, emesso a cadenza triennale ai sensi dell’articolo 8 del precitato d.P.R., contenente i criteri per l’attribuzione e la ripartizione delle risorse.


### Indicatori di realizzazione finanziaria

<b><i>SPESA PER INTERVENTI</i></b>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2025</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
441*	196.571.611,00	-	-	-
446**	9.500.000,00	-	-	-
451	166.160,00	60	20	-
484	1.930.697,00	100	100	100
486	829.836,00	100	100	100
<b>tot.</b>	<b>208.998.304,00</b>			

\* per il cap. 441 la capacità di impegno e capacità di pagamento non sono prevedibili in quanto dipendono dalla adozione da parte dell'Autorità politica dei decreti riferiti alle attività statali e regionali e dalle procedure per l'individuazione dei beneficiari le cui tempistiche non possono essere previste;

\*\*per il cap. 446 la capacità di impegno e capacità di pagamento non sono prevedibili in quanto successivi all'emanazione del bando recante le modalità di partecipazione e le condizioni di erogazione delle risorse del Fondo ai comuni interessati ed allo svolgimento delle procedure per l'individuazione degli interventi dei comuni interessati ammessi al finanziamento.

2023	2024	2025
€ 212.731.395	€ 208.812.910	€ 208.998.304



### **2.3 Conto capitale**

Le risorse assegnante per le spese in conto capitale sono pari a euro 4.300.000,00 e sono destinate:

- a) “*Fondi per gli investimenti strategici e per la compensazione degli svantaggi dell’insularità*” (cap. 928)

- euro 1.800.000,00 al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità, istituito dall’articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Tali risorse sono destinate ad assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell’articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell’insularità. Il capitolo è suddiviso in due sezioni denominate “Fondo per gli investimenti strategici” e “Fondo per la compensazione degli svantaggi”. In particolare, le risorse sono utilizzate per compensare i maggiori costi derivanti dalla peculiarità della condizione di insularità; garantire ai cittadini e alle imprese che vivono la realtà dell’insularità pari condizioni di accesso ai servizi del territorio, utilizzando le migliori esperienze sul territorio nazionale, allo scopo di favorire la residenzialità e di contrastare lo spopolamento nei territori insulari; promuovere lo sviluppo e l’internazionalizzazione dell’economia del Mezzogiorno, anche valorizzando la sua vocazione portuale; sostenere le transizioni ecologica e digitale. Le misure e gli interventi a cui saranno destinate le risorse saranno definite sulla base dei lavori della specifica Commissione parlamentare, nominata ai sensi del comma 808 del citato articolo 1 della legge 197/2022 e istituita nel settembre 2023. Nel corso del 2025 sarà elaborata e trasmessa al Ministro almeno una proposta che terrà conto dell’evoluzione dei lavori della citata Commissione parlamentare e che focalizzerà le misure e gli interventi a cui saranno destinate le risorse;

- b) “*Interventi connessi al PNRR a favore delle province autonome di Trento e Bolzano*” (cap. 951)

- euro 2.500.000,00 alle Province autonome di Trento e di Bolzano per interventi in conto capitale connessi al PNRR, ai sensi dell’articolo 42, comma 5-quater, del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 29 settembre 2022 sono stati individuati il progetto di Hospice pediatrico di Trento e il progetto di risanamento del palazzo della Signoria del Comune di Salorno (BZ), le cui attività realizzative sono determinate secondo i cronoprogrammi procedurali allegati al decreto, come modificato dal DM 21 novembre 2023 e dal DM 2 aprile 2024. Il predetto decreto ha definito anche le modalità di erogazione delle risorse sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, previa acquisizione di una puntuale e documentata rendicontazione delle attività svolte, nonché delle spese e dei costi effettivamente sostenuti, del certificato di

collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione. Il Dipartimento monitora il rispetto delle scadenze del cronoprogramma e provvede alle erogazioni del finanziamento.

#### **Indicatori di realizzazione finanziaria**

<b><i>SPESE PER IN CONTO CAPITALE</i></b>				
<i>Cap.</i>	<i>Stanziamento 2025</i>	<i>Capacità d'impegno</i>	<i>Capacità di pagamento</i>	<i>Capacità di smaltimento residui</i>
		<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
928*	1.800.000,00	-	-	-
951**	2.500.000,00	100	100	-
<b>tot.</b>	<b>4.300.000,00</b>			

\* per il cap. 928 la capacità di impegno e capacità di pagamento a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità non sono prevedibili in quanto dipendono da provvedimenti da adottare sulla base dei lavori della Commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi del comma 808 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022;

\*\* per il cap. 951 la capacità di pagamento è direttamente collegata all'effettivo rispetto dei cronoprogrammi procedurali allegati al DM 29 settembre 2022, come modificato dal DM 21 novembre 2023 e dal DM 2 aprile 2024, e alle relative eventuali modifiche in corso di adozione.

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>				
MISSIONE	1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini dell'erogazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.			
DESCRIZIONE	<p>Il “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane” è stato istituito dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, art. 1, commi 593, 594, 595 e 596.</p> <p>Tale Fondo è finalizzato alla promozione e realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché di misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome. L’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevede che le risorse destinate agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna siano ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e, al contempo, che le risorse destinate alle regioni e agli enti locali siano ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 441	2025	2026	2027
		196.571.611,00	196.571.611,00	196.571.611,00
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>				
DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2025, della proposta di schema di decreto di riparto del Fondo, per la parte destinata alle regioni e agli enti locali, nonché della proposta di quantificazione delle risorse destinate agli interventi di competenza statale.			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e sistema di posta elettronica.			
METODO DI CALCOLO	Trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2025, dello schema di decreto di riparto del Fondo, per la parte destinata alle regioni e agli enti locali, nonché della proposta di quantificazione delle risorse destinate agli interventi di competenza statale	UNITA' DI MISURA <i>(giorni di ritardo)</i>	TARGET 0 giorni	

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>				
MISSIONE	1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini dell'erogazione del Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.			
DESCRIZIONE	Il “Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” è stato istituito dall’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Il Fondo è finalizzato alla valorizzazione e alla promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. L’articolo 6, comma 7, prevede che le modalità di erogazione del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le regioni (Ministro per gli affari regionali e le autonomie), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto DPCm per il triennio 2024-2026, i comuni interessati. Entro il 30 settembre 2025, si provvederà alla pubblicazione del bando recante le modalità di partecipazione e le condizioni di erogazione delle risorse del Fondo ai comuni interessati.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO	cap. 446	2025	2026	2027
		9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>				
DESCRIZIONE	Tempestività nella pubblicazione del bando, entro il 30 settembre 2025, recante le modalità di partecipazione e le condizioni di erogazione delle risorse del Fondo ai comuni interessati.			
FONTE DEL DATO	Pubblicazione sul sito web dipartimentale.			
METODO DI CALCOLO	Pubblicazione del bando, entro il 30 settembre 2025, recante le modalità di partecipazione e le condizioni di erogazione delle risorse del Fondo ai comuni interessati.	UNITA' DI MISURA (giorni di ritardo)	TARGET	0 giorni

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>				
MISSIONE	1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Svolgimento delle attività del soppresso E.I.M.			
DESCRIZIONE	È prevista la stipula di almeno una convenzione o accordo di collaborazione con Enti/istituzioni di ricerca/Università per lo svolgimento delle funzioni dell'Ente Italiano Montagna trasferite al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport (art. 4 del dPCM del 30 novembre 2010), ora Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. È inoltre prevista la partecipazione alle attività dell'ISCAR (International Scientific Committee on Research in the Alps), ai sensi dell'art. 11, comma 2, del dPCM 30 novembre 2010.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 451	2025	2026	2027
		166.160,00	166.160,00	166.160,00
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>				
DESCRIZIONE	Capacità di stipulare convenzioni/accordi di collaborazione nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale delle convenzioni previste.			
FONTE DEL DATO	Pubblicazione sul sito web dipartimentale.			
METODO DI CALCOLO	Convenzioni stipulate	UNITA' DI MISURA (n.)	TARGET	
			1	

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			
CENTRO DI RESPONSABILITÀ'	7 - Affari regionali e autonomie			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Tutela delle minoranze linguistiche - Attuazione artt. 9 e 15 della legge 15.12.1999, n. 482.			
DESCRIZIONE	La Legge n. 482/99 recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" riconosce ed ammette a tutela dodici minoranze linguistiche, definite storiche. In particolare, gli artt. 9 e 15 (la cui applicazione è di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie) prevedono lo stanziamento, a cadenza annuale, di specifiche risorse mirate a promuovere l'uso parlato e scritto della lingua minoritaria. I finanziamenti vengono erogati alle amministrazioni pubbliche sul territorio in base a specifici bandi annuali conformi al Regolamento di attuazione della legge (d.P.R. n. 345/2001) e ad un decreto, emesso a cadenza triennale ai sensi dell'art. 8 del precitato d.P.R., contenente i criteri per l'attribuzione e la ripartizione del fondo.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO		2025	2026	2027
	cap. 484	1.930.697,00	1.930.697,00	1.930.697,00
	cap. 486	829.836,00	829.836,00	829.836,00
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>				
DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione della documentazione e nell'invio all'Autorità politica dello schema di decreto di riparto delle risorse stanziate, ai sensi degli artt. 9 e 15 della legge n. 482/99 e del Regolamento attuativo d.P.R. n. 345/2021 nonché della richiesta di convocazione del Comitato tecnico consultivo previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 345/2001 (entro il 20 settembre 2025).			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e sistema di posta elettronica.			
METODO DI CALCOLO	Trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 20 settembre 2025, dello schema di decreto di riparto delle risorse stanziate e della richiesta di convocazione del Comitato tecnico consultivo	UNITA' DI MISURA ( <i>giorni di ritardo</i> )	TARGET	0 giorni

<b><i>SCHEDA OBIETTIVO</i></b>							
MISSIONE	1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri						
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	7 - Affari regionali e autonomie						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini dell'erogazione del Fondo per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.						
DESCRIZIONE	Il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità è stato istituito dall'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede un finanziamento di euro 2.000.000,00 per gli anni 2023, 2024 e 2025. Tale Fondo è destinato ad assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità. Nel settembre 2023 è stata istituita la Commissione parlamentare bicamerale di cui all'art. 1, comma 808, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Nel corso dell'anno 2025, saranno elaborate e trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie una o più proposte che terranno conto dell'evoluzione dei lavori della citata Commissione parlamentare e si focalizzeranno sulle misure e sugli interventi a cui saranno destinate le risorse assegnate.						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 928	2025		2026	2027		
		1.800.000,00		0,00	0,00		
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>							
DESCRIZIONE	Capacità di elaborare almeno una proposta al Ministro per gli affari regionali e le autonomie per l'utilizzo del Fondo, sulla base dei lavori della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'art. 1, comma 808, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (almeno 1).						
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e sistema di posta elettronica.						
METODO DI CALCOLO	Numero di proposte trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie circa l'utilizzo del Fondo, sulla base dei lavori della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'art. 1, comma 808, legge 29 dicembre 2022, n. 197	UNITA' DI MISURA (n.)	TARGET				
			almeno 1				

<b><i>SCHEMA OBIETTIVO</i></b>				
MISSIONE	1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Interventi connessi al PNRR a favore delle province autonome di Trento e Bolzano.			
DESCRIZIONE	L'articolo 42, comma 5 quater, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con le Province destinatarie del finanziamento, individui il piano degli interventi finalizzati a rafforzare le misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e adotti le relative schede progettuali. Per il finanziamento degli interventi è previsto uno stanziamento complessivo di euro 2,5 milioni, a favore delle province autonome di Trento e Bolzano per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 29 settembre 2022, sono stati individuati il progetto di Hospice pediatrico di Trento e il progetto di risanamento del palazzo della Signoria del Comune di Salorno (BZ). Il citato decreto ha definito, altresì, le modalità di erogazione delle risorse da parte del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai soggetti beneficiari, previa verifica dell'effettiva attuazione e regolare esecuzione delle attività previste, come definite dai cronoprogrammi procedurali allegati al medesimo decreto, come modificato dal DM 21 novembre 2023 e dal DM 2 aprile 2024, nonché delle richieste di pagamento e delle relative documentazioni trasmesse.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 951	2025	2026	2027
		2.500.00,00	2.500.00,00	0,00
<b><i>INDICATORI DI RISULTATO</i></b>				
DESCRIZIONE	Capacità di erogare risorse ai soggetti beneficiari rispetto al totale delle richieste pervenute e debitamente documentate (n. pagamenti effettuati/n. richieste di pagamento pervenute e debitamente documentate)			
FONTE DEL DATO	BDAP, Protocollo elettronico, Sicoge.			
METODO DI CALCOLO	Percentuale di pagamenti effettuati rispetto al totale delle richieste di pagamento pervenute e debitamente documentate	UNITA' DI MISURA (%)	TARGET	100